

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (S 2228-A)

Articolo 8

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti commi:

“15-bis. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il nostro territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui a decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 settembre 2010, un Tavolo tecnico composto da tre membri indicati dai Ministri di cui al precedente comma 15, e da rappresentanti degli Enti Locali, dei Prefetti, degli Enti privatizzati, dei Sindacati e dei Comitati degli Inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti degli attuali conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione.

Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma, sono sospese tutte le dismissioni immobiliari degli enti privatizzati ai sensi del medesimo decreto legislativo 509/94, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.

15-ter. Il Tavolo di cui al precedente comma, dovrà verificare: a) i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 243/2004 anche in relazione ai benefici che gli enti previdenziali privatizzati, hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; b) se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati, è avvenuta con i benefici di cui alla legge 167/62, e sue successive modifiche; c) la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico, è tenuto a presentare un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.

15-quater. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al precedente comma 15-ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'art. 6 comma 5 del decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996, e le vendite avverranno secondo le modalità previste del medesimo articolo della suddetta legge 104/96.

15-quinquies. Tutti gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le ATER competenti per territorio, ovvero utilizzando lo strumento dell'housing sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.”